

altra benevento

associazione per la città sostenibile contro il malaffare

via Annunziata, 127 – Benevento

www.altrabenevento.org email: info@altrabenevento.org

Al Gruppo Istruttore Commissione istruttoria IPPC
c/o ISPRA
Via Curtatone, 3 ROMA

Al Prefetto di
Benevento

Alla Procura della Repubblica di
Benevento

Oggetto: **Autorizzazione A.I.A. centrale a turbogas a ciclo combinato Luminosa srl;**

L'Associazione Altrabenevento, esaminato la bozza del parere istruttorio conclusivo del Gruppo Istruttore sull'impianto in oggetto, rilevato che sono stati riportati notizie e dati errati, privi di riscontri di fatto e normativi e comunque ormai superati, osserva quanto segue :

1) Preliminarmente si contesta che non corrisponde al vero quanto affermato a pag. 7 del documento del G.I. e cioè che non sono state presentate osservazioni nel procedimento da parte del pubblico : l'Associazione Altrabenevento è intervenuta in data 9/02/2009 con il documento che è riportato sul sito web del procedimento A.I.A. alla pagina "dettaglio di documentazione". Nel prosieguo dell'istruttoria tecnica sono stati inoltre presentati i seguenti documenti, che non risultano citati e che, in ogni ipotesi, non risultano essere stati esaminati :

1)diffida 18 settembre 2009;

2)contestazione 10 novembre 2009;

3)diffida al Commissario del Consorzio A.S.I. di Bn 14 dicembre 2009;

4)istanza 7 dicembre 2009;

5)osservazioni 18 febbraio 2010.

2) SI CONTESTA INOLTRE CHE NEL DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL G.I. LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLA SOCIETÀ LUMINOSA RISULTA INTERAMENTE RECEPITA SENZA ALCUN RILIEVO CRITICO, NONOSTANTE LA CONTESTATA SUSSISTENZA DI AFFERMAZIONI CONTRARIE AL VERO, ALLO STATO DEI LUOGHI ED ALLA NORMATIVA VIGENTE.

Si richiama, infatti, quanto già rilevato dalla scrivente associazione al punto F) del documento 7/12/2009 con riferimento al documento A.15 prodotto dalla Luminosa che, ancora alla data del 31/07/2009, insiste nell'affermare falsamente che il PTR della Regione Campania è ancora in fase di elaborazione mentre il

suddetto strumento di pianificazione territoriale è stato approvato con Legge Regionale n.13 del 13/10/2008.

Come già evidenziato nei documenti prodotti, l'inquadramento ambientale dell'impianto proposto dalla Luminosa, oltre ad essere estremamente sommario, non corrisponde agli attuali strumenti e sistemi territoriali, che pure erano stati in buona parte già approvati **anteriormente al decreto VIA** ma che non risultano applicati e rispettati né in quella procedura né nella presente.

Nella bozza di parere si legge che:

"Tuttavia il Gestore ritiene che, essendo il PTR della Regione Campania nella sua versione definitiva, ancora in fase di elaborazione, fa riferimento alle "Linee guida per la pianificazione territoriale regionale (PTR)" che forniscono il quadro dei principi, dei criteri e del metodo alla base della redazione del PTR, in stretta connessione con gli orientamenti e le direttive della Comunità Europea, nel campo delle politiche di sviluppo integrato e sostenibile del territorio. Allegate alle Linee Guida sono riportate le tavole: "Individuazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 19 Aprile 2001, di ambiti di elevato pregio tra le porzioni di territorio sottoposte a regime di tutela, ex art. 146 del D.Lgs. 490/99, esterni agli ambiti degli attuali strumenti di Pianificazione Paesistica".

Il G.I. recepisce queste affermazioni e alla pag. 18 sostiene che : **"Dall'analisi di questi elaborati il sito di ubicazione della Centrale Luminosa risulta esterno sia agli ambiti individuati dai vigenti Piani Paesistici sia agli ambiti di pregio individuati dalle Linee Guida. Tale area, quindi, non risulta soggetta a vincoli o prescrizioni dettati dalla pianificazione paesistica regionale."**

Si fa presente che lo stesso PTR approvato ed oggi vigente si compone di cinque Quadri Territoriali di Riferimento di cui il primo è:

Il Quadro delle reti, la rete ecologica, la rete dell'interconnessione (mobilità e logistica) e la rete del rischio ambientale, che attraversano il territorio regionale.

Dalla articolazione e sovrapposizione spaziale di queste reti s'individuano per i Quadri Territoriali di Riferimento (QTR) successivi i punti critici sui quali è opportuno concentrare l'attenzione e mirare gli interventi.

Tale parte del PTR **risponde a quanto indicato al punto 3 lettera a) dell'articolo 13** della L.R n. 16/04, dove si afferma che il PTR deve definire "il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, [...] e connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale".

Qui si colloca il contributo per la *Verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione paesistica e l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001* pubblicato nel BURC dell'8 agosto 2003 e gli indirizzi concertati con le Province e con le competenti Soprintendenze.

E' del tutto evidente, come già più volte affermato da questa associazione, che l'intera area denominata "Z 4" dell'agglomerato industriale A.S.I. di Ponte Valentino ricade totalmente nel Corridoio Ecologico Regionale trasversale individuato dall'apposita cartografia di Piano (1° QTR del PTR) **in epoca di molto antecedente** alla concessione del lotto industriale da parte del consorzio A.S.I. alla società Luminosa, e che pertanto l'affermazione del proponente che il lotto assegnato non è soggetto a vincoli o prescrizioni dettati dalla pianificazione paesistica regionale **è falsa!**

Si sottolinea che le reti ecologiche nella pianificazione del PTR della Campania sono considerate il mezzo attuatore della tutela del Paesaggio per contrastare efficacemente la frammentazione spaziale ed ecologica del territorio regionale che costituisce una delle principali cause del degrado paesaggistico in ambito regionale; pertanto sarà necessario perseguire, nei vari strumenti di pianificazione, l'obiettivo della deframmentazione attraverso l'attuazione di corridoi ecologici. Nell'allegato B del marzo 2003 denominato *"Le reti ecologiche nella tutela e nella pianificazione del paesaggio in Campania"* incluso nella **Verifica di**

compatibilità tra gli strumenti di pianificazione paesistica e dell'Accordo Stato – Regioni del 19/04/01 è previsto che l'attuazione della pianificazione paesistica avvenga mediante la costruzione della RER (Rete Ecologica Regionale). In ultima analisi con l'approvazione del PTR si è proceduto all'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 in base alle definizioni, ai principi ed ai criteri della Convenzione Europea sul Paesaggio e alle norme dettate dal sopraccitato Accordo, integrando il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Infatti nell'Allegato "A Relazione" della Verifica di Compatibilità tra strumenti di pianificazione paesistica e Accordo Stato – Regioni nella definizione degli indirizzi per la tutela paesistica, si è assunto che **la Regione Campania darà attuazione alla propria pianificazione paesistica principalmente attraverso la costruzione della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.)**, partendo dalla considerazione che nei paesi europei i paesaggi naturali e i paesaggi umani sono strettamente interrelati, per cui gli interventi tesi al mantenimento o alla riqualificazione dell'ambiente naturale, assumono il ruolo di interventi di ricostruzione e riqualificazione dei paesaggi antropici nei loro diversi livelli di artificializzazione e di conservazione attiva dei paesaggi naturali e semi-naturali. La costruzione della rete ecologica regionale, quindi, è contemporaneamente azione di conservazione, di riqualificazione e di costruzione del paesaggio regionale.

Le "Linee guida per il paesaggio in Campania", allegate all'adozione della Proposta di PTR (febbraio 2005), adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1956 del 30 novembre 2006 ha integrato negli elenchi dei paesaggi di alto valore ambientale e culturale ai quali applicare obbligatoriamente gli obiettivi di qualità paesistica di cui alla lettera a) comma 2 dell'articolo 4 dell'Accordo Stato-Regioni siglato il 19 aprile del 2001, oltre agli obiettivi legati alla costruzione della rete ecologica a scala provinciale e comunale.

Un primo elenco di aree era già stato pubblicato nel Numero Speciale del BURC del 24 dicembre 2002. Oltre ai territori già sottoposti a regime di tutela ex articolo 146 del D.Lgs n.490/99, vengono individuate come aree di tutela paesistica ai sensi dell'art. 139 del T.U, in materia di Beni Culturali e Ambientali, D.Lgs n.490/99 :

- aree destinate a parco nazionale e riserva naturale statale ai sensi della legge n.349/91 ai sensi della legge 33/93;
- aree individuate come Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) definite ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat";

Vanno, inoltre, aggiunti i seguenti territori quando non inclusi nelle aree sopra menzionate:

- le "aree contigue" dei parchi nazionali e regionali;
- i siti inseriti nella lista mondiale dell'UNESCO ove non inclusi nelle aree sopra menzionate;
- le aree della pianura campana ove sono ancora leggibili le tracce della centuriazione (area di Caserta-Marcianise, area aversana, area giuglianese, area di Pomigliano-Nola, agro nocerino-sarnese);
- località e immobili contenuti negli elenchi forniti (sulla base del Protocollo d'intesa con la Regione Campania) dalle Soprintendenze Archeologiche e dalle Soprintendenze per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demo-etno-antropologico competenti per territorio;
- l'intera fascia costiera, ove già non tutelata, per una profondità dalla battigia di 5.000 metri;
- le ZPS (Zone di Protezione Speciale);
- **i territori compresi in una fascia di 1.000 metri dalle sponde dei seguenti corsi d'acqua, ove non già più tutelati:**

Provincia di Caserta:

Garigliano, Savone, Volturno, Regi Lagni.

Provincia di Benevento:

Isclero, **Calore**, Sabato, Titerno, **Tammaro**, Tammarecchia, Fortore.

Provincia di Avellino:

Cervaro, Ufita, Calaggio, Calore, Ofanto, Sabato, Sele, Solofrana, Lagno di Lauro, Osento.

Provincia di Napoli:

Canale di Quarto, Alveo Camaldoli, Vallone S. Rocco, Regi Lagni.

Provincia di Salerno:

Sarno, Solofrana, Picentino, Tusciano, Sele, Calore Salernitano, Tanagro, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, Bussentino.

Sui territori non compresi negli elenchi di cui sopra gli obiettivi della qualità paesistica sono perseguiti principalmente attraverso la costruzione della rete ecologica a scala provinciale e comunale.

Pertanto il lotto assegnato alla Luminosa essendo posto alla confluenza del Fiume Tammaro con il Fiume Calore (oltretutto quel tratto è parte integrante del Corridoio Ecologico Regionale Trasversale) ricade interamente (170.000mq circa) nei territori compresi in una fascia di 1.000 metri dalle sponde come disposto dalla Proposta di PTR presentata nel febbraio 2005. Ogni altra considerazione circa l'esclusione del lotto A.S.I. di Ponte Valentino denominato "Z 4" dalle norme di tutela paesaggistica è pertanto del tutto infondata.

Il documento del G.I. ha ommesso inoltre di considerare che anche nel PTCP il lotto **ove è previsto l'insediamento della centrale termoelettrica Luminosa, è inserito tra i capisaldi del sistema ambientale e naturalistico in quanto facente parte del corridoio ecologico del fiume Calore avente una fascia di rispetto di almeno 500 metri per lato, per sponda.**

Gli artt.17 e 21 delle medesime NTA del PTCP "Direttive e indirizzi tecnici da osservare nelle strutture ambientali complesse corridoi fluviali" **vietano** l'edificazione nelle fasce perfluviali individuate e cartografate cui vengono attribuite esclusivamente funzioni di corridoi ecologici così come avviene nel caso in questione: Fiume Calore (Corridoio ecologico regionale secondario) almeno 500 metri per lato, per sponda.

La Regione Campania con la Legge Regionale n° 13 "Piano Territoriale Regionale" (PTR) definisce le misure di salvaguardia dell'integrità dei corsi d'acqua e degli elementi morfologici caratterizzanti (alveo, sponde, isole fluviali, aree golenali, aree umide), delle aree ripariali, di pertinenza fluviale e dei fondovalle alluvionali, tutelando gli elementi di naturalità presenti le condizioni di continuità e apertura degli spazi agricoli allo scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico, di fasce tampone a protezione delle risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendone l'edificabilità. La cartografia redatta dal PTR della Campania è composta, nell'ambito del Documento di Piano, di una serie di Quadri Territoriali di Riferimento (QTR) :

Il 1° QTR – Rete Ecologica - inserisce il tratto del Fiume Calore che attraversa l'area del Consorzio A.S.I. nel "Corridoio regionale trasversale" confermandone quindi la funzione assegnatagli dalla pianificazione provinciale e riconoscendone il regime di tutela innanzi detto, anzi il tratto grafico specifica che **trattasi di corridoio ecologico da potenziare indisponibile per qualsiasi uso edificativo.**

Il riconoscimento di corridoio ecologico regionale da parte del PTR di quel tratto del Fiume Calore che attraversa la zona A.S.I. di Ponte Valentino fa applicare ed estendere la fascia di tutela ad almeno 500 metri per lato per sponda così come disciplinato dall'art 16 delle NTA del PTCP di Benevento che prevede appunto la fascia di tutela massima per i corridoi ecologici regionali che attraversano il territorio della provincia sannita. Ciò esclude l'edificazione dell'impianto proposto dalla Luminosa sul lotto oggetto di pronuncia VIA.

In relazione a quanto esposto , risulta evidente che anche il parere espresso dalla Commissione VIA deve essere annullato in autotutela, risultando palesemente difforme alla situazione di fatto e normativa, così come richiesto dalla scrivente Associazione con la diffida inviata al MATTM in data 18/09/2009.

Risulta inoltre che l'area assegnata quale sito per la realizzazione dell'impianto Luminosa era già **insuscettibile all'edificazione** alla data del 18 settembre 2006 e cioè all'atto della assegnazione definitiva del lotto da parte del Consorzio ASI di Benevento.

L'art. 18 comma 5 della legge Regionale n.16/2004 stabilisce infatti che il PTCP ha valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali, che risultano pertanto regolati dai piani sovraordinati con esclusione di ogni incompatibilità. Conseguentemente, il lotto assegnato dagli organi dell'ASI alla Luminosa, essendo ricompreso nel corridoio ecologico regionale era già sottoposto ai vincoli ed alla tutela stabiliti dal PTCP di Benevento : ciò avrebbe imposto, ed impone tuttora, la **revoca dell'assegnazione**, già richiesta dall'Associazione Altrabenevento in data 18/02/2009.

Nella pianificazione questa nuova lettura del territorio è da considerare una novità straordinaria che deve tradursi anche nella progettazione urbanistica locale mettendo al centro, fino a riservare un ruolo strategico, le caratteristiche ambientali e la storia naturale dei luoghi.

E' evidente, pertanto, che quanto affermato a pagina 16 del parere del G.I. ISPRA è incompatibile con il sistema territoriale previsto e disciplinato dalla pianificazione vigente , con la conseguenza che l'impianto della Luminosa non può essere inserito nel contesto ambientale in cui è stato proposto in quanto evidentemente del tutto vietato.

3) IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA DELLA CITTÀ DI BENEVENTO, CON I PARAMETRI RIFERITI NELL'AMBITO DELLA V.I.A., È SUPERATO E NON ATTUABILE SOPRATTUTTO CON RIFERIMENTO ALLA 2°PRESCRIZIONE.

L'impianto della società Luminosa è stato progettato e viene definito *a ciclo combinato* ossia in grado di generare in un unico processo energia elettrica e calore, da utilizzare dalle aziende presenti nell'area ASI di Ponte Valentino. Ed infatti la Commissione VIA ha valutato il progetto in quanto **destinato alla cogenerazione** imponendo precise **prescrizioni** finalizzate a limitare le emissioni dannose prodotte dalle industrie presenti nell'area ASI che invece risulterebbero aggravate da quelle notevolmente superiori prodotte dall'impianto Luminosa.

Ma la Commissione VIA non si è resa conto che la fornitura di calore/vapore non è neppure prevista dal progetto dell'impianto **perché manca la rete di distribuzione**, né la fornitura è stata mai sottoposta alle aziende che dovrebbero usufruirne e che hanno dichiarato di non essere interessate in quanto già autonome.

L'obiettivo della Commissione VIA, pertanto, è viziato fin dall'origine così che le prescrizioni destinate alla limitazione delle emissioni in atmosfera risultano di fatto impossibili da realizzare con le prevedibili conseguenze dell'aggravamento dell'inquinamento già esistente non solo a Ponte Valentino ma su tutta la città e la Provincia in quanto le emissioni della Centrale si andrebbero ad aggiungere a quelle già prodotte senza l'impianto.

L'impossibilità di tale adeguamento condiziona e muta in maniera incisiva il rapporto con l'ecosistema dell'area interessata sotto il profilo della variazione qualitativa e/o quantitativa dello scarico o dell'aumento significativo delle emissioni atmosferiche. L'autorizzazione all'impianto senza la possibilità di attuazione della cogenerazione comporta di fatto una variazione sostanziale dell'opera tale da richiedere la riedizione del procedimento VIA.

La Luminosa neppure in sede di integrazione della documentazione richiesta dalla Commissione AIA ha presentato ipotesi progettuali relative agli impianti di distribuzione per la fornitura di calore che al pari di qualunque altro impianto doveva necessariamente essere sottoposto alla valutazione della Commissione. Anche il Ministero per i Beni Culturali a margine dell'ultima Conferenza di Servizi presso il Ministero dello Sviluppo economico ha recentemente segnalato che nessun progetto relativo a tali impianti è stato sottoposto alla Soprintendenza ai Beni Ambientali competente a valutare l'impatto sull'ambiente fluviale e sul paesaggio.

Si fa presente che il lotto Z4 assegnato è circondato per due lati dai Fiumi Calore e Tammaro poiché posto alla confluenza, per un lato dalla ferrovia e per il quarto da lotti al di fuori del perimetro della zona A.S.I.. Conseguentemente, con qualunque soluzione progettuale, la rete di distribuzione dovrebbe necessariamente attraversare i due fiumi.

Si evidenzia che la mancata presentazione in sede di procedimento di una progettazione sia pur di massima della rete di distribuzione del calore/vapore non soddisfa i criteri cui è ispirato il procedimento A.I.A. che è rivolto alla applicazione delle migliori tecnologie e al raggiungimento della maggiore efficienza energetica con il minore inquinamento possibile. Tutte le progettazioni relative all'impianto e alle soluzioni tecnologiche prescelte devono fare parte integrante della proposta e quindi essere soggette a valutazione.

La stessa Commissione ha presente che tutto il territorio della Comune di Benevento è stato identificato quale "area da risanare" dal Piano di Risanamento Regionale della qualità dell'aria, approvato con delibera di Giunta Regionale n.167/2006. L' introduzione delle emissioni prodotte dall'impianto annullerebbe quanto previsto dal suddetto Piano, come si evince dallo schema seguente ove sono quantificate nella colonna **E**) le emissioni della Centrale e nella colonna **F**) le emissioni degli impianti presenti nell'area ASI:

I dati sono tratti dallo studio di Impatto ambientale (SIA) della Luminosa del 2003 e dallo "studio delle missioni evitate dal Consorzio Industriale con la Centrale luminosa in assetto cogenerativo" del 2009 presentate in sede A.I.A. dalla soc. Luminosa.

A temperatura ambiente di 15°C

A	B	C	D	E	F
Portata totale di fumi @ 12,6 % O2	2.280 t/h	1.800.000 Nm3/h			
Portata totale di fumi @ 15% O2 secco		2.050.000 Nm3/h			
Temperatura fumi al camino	80 °C				
Emissione CO2 @ 15% O2 secco		140.000 kg/h	Totale emissioni CO2 x 8000h	1.120.000 T	4.327 T/anno
Emissione NOx @ 15% O2 secco	50 mg/Nm3	105 kg/h	Totale emissioni NO2 x 8000h	840 T	3,90 T/anno
Emissione CO @ 15% O2 secco	30 mg/Nm3	62 kg/h	Totale emissioni CO2 x 8000h	496 T	1,95 T/anno
Emissione SO2	tracce	trascurabili			
Emissioni polveri	tracce	trascurabili			
PM10					0,52 T/anno
COV					0,39 T/anno
N2O					0,23 T/anno

Si evidenzia che se le aziende di Ponte Valentino dovessero dismettere i propri impianti termici la CO₂ (anidride carbonica) si ridurrebbe di 4.327 tonnellate all'anno ma la centrale Luminosa ne produrrebbe 1.120.000 tonnellate all'anno. Se, invece, si costruisse la Centrale, considerata l' indisponibilità delle aziende a dismettere tali impianti e la impossibilità della Luminosa a erogare il calore per mancanza di impianti autorizzati, i due dati si sommerebbero e la produzione totale di CO₂ aumenterebbe di 300 volte. Si segnala che dai dati ARPAC risulta lo sfioramento dei limiti delle polveri PM10 per 100 giorni nell'anno 2008 e per 58 volte nell'anno 2009 fino al 20 novembre per il territorio beneventano.

Mancano infatti, come riportato dalla nota della Provincia, gli utilizzatori della fornitura di calore in quanto delle 56 aziende presenti nell'agglomerato A.S.I. solo 3 hanno dato manifestazione di interesse per usufruire dell'eventuale fornitura di vapore. Resta però da dire che la prescrizione della Commissione V.I.A. è incomprensibile in quanto la centrale può fornire calore/vapore fino 680 MW e pertanto la previsione di utilizzarne solo 50 MW risulta notevolmente limitativa con la conseguenza che la potenza della centrale Luminosa appare grandemente sovradimensionata rispetto alle caratteristiche dell'area industriale. In sovrappiù è del tutto insufficiente a raggiungere l'obiettivo di risanamento dell'aria ed anzi subirebbe un enorme aggravamento della qualità atmosferica.

4) LE INFONDATE ED ILLOGICHE VALUTAZIONI DELLA LUMINOSA E DELLA COMMISSIONE VIA SULLE EMISSIONI DEGLI INQUINANTI.

La società Luminosa ha indicato i quantitativi di tonnellate annue di inquinanti prodotte dall'impianto che, come si evidenzia nella seguente tabella sono di gran lunga superiori alle sostanze inquinanti prodotte in totale nella Provincia di Benevento nell'anno 2000 come risulta da dati ufficiali dell'ENEA.

Tabella di confronto tra le emissioni totali di CO₂, NO_x e CO prodotte nella provincia di Benevento secondo dati ENEA (anno 2000) con le emissioni della Centrale Elettrica dichiarate dalla società "Luminosa"

	Provincia di Benevento anno 2000	Centrale termoelettrica "Luminosa"	Totale inquinanti
Anidride Carbonica (CO ₂)	735.000 Tonnellate/anno	1.120.000 Tonnellate/anno	1.855.000 Tonnellate /anno
Ossidi di Azoto (NO _x)	4.256 Tonnellate/anno	839 Tonnellate/anno	5.095 Tonnellate/anno
Monossido di Carbonio (CO)	34.757 Tonnellate/anno	495,5 Tonnellate/anno	35.252,5 Tonnellate /anno

L'analisi di questa tabella comparativa rivela un dato lampante e cioè che la qualità dell'aria di una vasta area della provincia di Benevento comprendente il capoluogo e vasta parte del territorio circostante, che a sua volta è l'area più densamente abitata della nostra provincia, subirebbe delle profonde trasformazioni con contraccolpi gravissimi se venisse realizzata la centrale elettrica. Gli enormi volumi di emissioni generati dalla Centrale Elettrica alimentata a gas metano messi a confronto con le percentuali di emissioni

dell'anno 2000 calcolate per l'intera provincia in uno studio a cura dell'ENEA, fanno sospettare a buon ragione che a un tale degrado qualitativo dell'atmosfera si assocerà uno scadimento dello stato di salute dei cittadini oltre a provocare effetti gravi sull'ecosistema. Gli **NOx sono inquinanti multi-effetto**, nel senso che hanno rilevanza sia per i fenomeni di inquinamento su grande scala (piogge acide) sia per fenomeni di tipo locale riconducibili essenzialmente allo stato della qualità dell'aria nella area urbana. Inoltre i dati tratti dal Piano Energetico ed Ambientale (PEA) della Provincia di Benevento cap. III. 4.2 "*GLI INQUINANTI E LA STIMA DELLE EMISSIONI*" indicano senza ombra di dubbio che un tale aumento di emissioni di gas serra non sarebbe giustificato localmente né da un assorbimento elettrico richiesto da un comparto industriale particolarmente sviluppato né tanto meno legato al fabbisogno elettrico di un grande centro urbano.

5) L'IMPIANTO LUMINOSA NON E' A COGENERAZIONE E NON HA LA RICHIESTA EFFICIENZA ENERGETICA.

Come rilevato nel parere del G.I. alla pagina 40 il bilancio energetico della centrale elettrica proposta da Luminosa senza cessione di calore/vapore è pari al **54-58%** mentre il bilancio energetico con cessione di calore/vapore lo porterebbe ad un rendimento complessivo del **60%**.

Invece nella produzione combinata di impianti a cogenerazione si può incrementare l'efficienza di utilizzo del combustibile fossile fino ad oltre l'**80%**. A ciò corrispondono minori costi e minori emissioni di inquinanti e di gas ad effetto serra, rispetto alla produzione separata di elettricità e di calore. Il vantaggio della cogenerazione ad alto rendimento è quello di accorpate due fasi altrimenti distinte: da un lato la produzione di energia elettrica e dall'altro la produzione di calore in una caldaia tradizionale, accrescendo il rendimento complessivo e assicurando un risparmio energetico. In un solo processo l'energia contenuta dal combustibile viene maggiormente sfruttata e questo fatto comporta, rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e calore, un risparmio in termini economici, energetici, riduzione di combustibile da utilizzare, che va dal 30 al 40%, per produrre energia elettrica e termica, e di emissioni in atmosfera.

Nel caso in specie nel progetto presentato da Luminosa la cogenerazione è, di fatto, solo prevista ma sostanzialmente inattuabile perché appena 3 delle industrie presenti nell'area A.S.I. di Ponte Valentino, una volta interpellate dall'Amministrazione Provinciale si è dichiarata interessata alla fornitura di calore/vapore. Comunque, la Centrale Elettrica proposta dalla Luminosa per la tecnologia utilizzata e la tipologia impiantistica rimarrebbe in ogni caso, seppure fosse di cogenerazione rimarrebbe ben al di sotto dei rendimenti termici oggi tecnologicamente disponibili non corrispondendo di fatto alla tipologia per la quale è stata richiesta l'autorizzazione.

6) LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUI LIVELLI PM₁₀

Con riferimento alla componente atmosfera e qualità dell'aria post operam, è evidente che la progettata centrale a turbogas della società Luminosa è incompatibile con i dati delle emissioni riportati dall'Italia in commissione europea che hanno consentito di ottenere la proroga e pertanto anche con le conseguenti valutazioni e prescrizioni adottate dalla Commissione Europea.

A tale proposito si richiama quanto evidenziato nel parere della Commissione V.I.A. a pagina 17: "*... in base a recenti pubblicazioni scientifiche che riportano un fattore di conversione degli NO_x in PM₁₀ secondario pari a 0,88, l'impatto delle centrali turbogas risulterebbe non trascurabile ai fini della formazione dell'inquinante, che rappresenta a livello nazionale quello maggiormente critico in relazione all'elevatissimo numero dei superamenti delle soglie di legge vigenti, già riscontrati nel primo trimestre del 2005; **non si esclude quindi che l'emissioni di NOx della centrale possano determinare incrementi di concentrazione di particolato secondario in zone anche molto distanti dal punto di emissione....***".

Si evidenzia che la società Luminosa non ha fornito dato alcuno sull'incidenza della centrale sulla formazione di PM₁₀ (vedi S.I.A.) mentre al contrario ha fornito, in sede di integrazioni AIA, dati precisi sui valori di PM 10 emessi dalle industrie presenti nella zona A.S.I. di Ponte Valentino, che sono totalmente difforni e notevolmente inferiori da quelli presi in considerazione dalla Commissione V.I.A. (vedi pag. 15).

Sulla base di quanto affermato dalla Commissione V.I.A. è innegabile che i valori delle PM₁₀ nella Zona 3 (beneventano) verrebbero alterati dalle emissioni di NO_x della Centrale (840 T) e non sarebbero più coincidenti con quelli forniti oggi dall'Italia alla Commissione Europea.

Si richiama quanto precisato dalla Commissione Europea al punto 28: “... **a condizioni che le misure locali e regionali previste siano attuate rigorosamente ed entro i termini**”. Poiché la Zona 3 è interessata dal Piano di risanamento dell'aria approvato con delibera di Giunta Regionale n°167/06, l'autorizzazione dell'impianto non è assolutamente consentita dalle recenti prescrizioni della Commissione Europea e sarebbe oggetto di denuncia alla stessa con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla Direttiva.

Alla luce di tutto quanto esposto si conferma che il parere V.I.A. n°825/06 risulta superato e comunque in contrasto con lo stato dell'aria attuale e la normativa vigente pertanto l'associazione Altrabenevento

C H I E D E

al G.I. dell'ISPRA di recepire tutte le osservazioni di cui ai documenti prodotti e richiamati nelle premesse di non concedere l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Benevento, 10 marzo 2010

Alessandra Sandrucci

Gabriele Corona

Vincenzo Fioretti